

Codice DB1411

D.D. 12 settembre 2011, n. 2308

Rivo Lagone in Comune di Borgomanero (NO). Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di un pergolato facilmente rimovibile a distanza non inferiore a m. 4,00 dal ciglio di sponda del Rivo Lagone, in corrispondenza del mapp. 166 del fg. 17 del Comune di Borgomanero. Ditta: Annali Gianpiero.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Che alla ditta Annali Gianpiero, possa essere rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione di un pergolato facilmente rimovibile a distanza non inferiore a m. 4,00, dal ciglio di sponda del Rivo Lagone, in corrispondenza del mapp. 166 del foglio 17 del comune di Borgomanero.

L'intervento consiste essenzialmente nella realizzazione di una struttura d'arredo metallica. Costituita da montanti verticali scatolati e traverse metalliche incrociate, ad interassi compresi tra i 100-140cm.

La struttura prevista dovrà essere posta nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all'istanza in questione che, debitamente vistato da quest'Ufficio, forma parte integrante del presente nulla osta subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del presente nulla osta . è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- 2) il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Novara, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- 3) ad avvenuta ultimazione, l'ente procedente dovrà inviare al Settore OO.PP. di Novara la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 4) durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 5) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- 6) l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

7) l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

Il soggetto autorizzato, prima della realizzazione della struttura sopra citata, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge e nelle sedi competenti.

Il Dirigente
Roberto Crivelli